


TERRA D'ESTE

Rivista di storia e cultura



TERRA D'ESTE

Rivista di storia e cultura

Anno XXX nn. 59-60
gennaio-dicembre 2020

Gabinetto di Lettura
Este

TERRA D'ESTE

Rivista di storia e cultura

Direttore responsabile: Ferdinando Garavello

Comitato editoriale:

Giovanni Cappellari, Mario Pasetti, Roberto Baldo,
Claudio Povolo, Luca Rossetto

Direzione, amministrazione e redazione:

Gabinetto di Lettura di Este, Piazza Maggiore n. 12, 35042 Este (PD)

telefono 0429.2301 - fax 0429.610483

www.gableteste.it

e-mail Amministrazione: gableteste@gableteste.it

Anno XXX nn. 59-60 (gennaio-dicembre 2020)

Stampato nel dicembre 2020 da GRAFICOMPOS, via L. Negrelli n. 21/c

35043 Monselice (PD), telefono 0429 783722

www.graficompos.it - e-mail: info@graficompos.it

In copertina:

Stemma della Magnifica Comunità di Este, sec. XVII

Registro del Tribunale di Padova n. 1.300 dell'8 agosto 1991.

ISSN: 1127-2910

SOCIETÀ GABINETTO DI LETTURA DI ESTE

Consiglio direttivo:

Presidente: Mario Pasetti

Vice Presidente: Carlo Rho - *Segreteria:* Carla Marigo

Amministrazione: Vittorio Borin

Consiglieri: Roberto Baldo - Franco Rovere - Franca Soattin

Raccolta Estense, Biblioteca: Giuseppe Sapienza - Rino Schiesari

INDICE

30 anni della Rivista semestrale di Storia e Cultura
"Terra d'Este" del Gabinetto di Lettura

ROBERTA GALLANA

Presentazione del Sindaco di Este pag. 7

MARIO PASETTI

Presentazione del Presidente del Gabinetto di Lettura pag. 9

GIOVANNI CAPPELLARI

Presentazione del numero 59-60 della rivista
"Terra d'Este" (1991-2020) pag. 11

MAURO VIGATO

Origine e gestione del patrimonio immobiliare
del Comune di Este (secoli XII-XX) pag. 19

LUCA ROSSETTO

La Commissione militare in Este (1850-1854).
Spunti di riflessione pag. 71

MAURO VIGATO - MARTINO MAZZON (a cura di)

Schede della mostra documentaria
"Oltre la linea di confine. L'azione della Commissione
Militare in Este nel Veneto asburgico (1850-1854)" pag. 83

MAURO VIGATO

L'effrazione della tomba di Francesco Petrarca (1630) pag. 123

PATRIZIA VERONESE

Biografia di Tommaso Martinelli pag. 131

PATRIZIA VERONESE (a cura di)

Processo contro il frate Tommaso Martinelli ed alcuni
abitanti di Arquà istruito dalla Corte pretoria di Padova
per l'effrazione dell'arca di Petrarca in Arquà (1630-1632) pag. 155

ESTE

Carigo

via Soattin
10 Schiesari

La Commissione militare in Este
(1850-1854).
Spunti di riflessione

LUCA ROSSETTO

Premes

Il p
sione s
sione r
sia l'or
vano),
vince c
particc
conda'




1. Carta
del Poles

L'organ

La C
sui del
10 mar
trattò c
in funz
arrivar
estend

Premessa

Il presente contributo si prefigge di proporre una breve riflessione su una peculiare istituzione giudiziaria quale fu la Commissione militare in Este (denominazione che comprendeva e designava sia l'organismo inquirente sia quello giudicante che la componevano), operante per circa un quadriennio (1850-1854) in alcune province del Veneto del post '48 (Padova e Rovigo in primis), in un particolare momento di transizione tra le fasi delle cosiddette 'seconda' e 'terza amministrazione austriaca'¹.



1. Carta del Lombardo Veneto a. 1855 (part.) incentrata sulle aree della Bassa Padovana e del Polesine, con, evidenziata, la posizione della città di Este.

L'organismo giudiziario

La Commissione militare in Este focalizzò la propria attenzione sui delitti elencati da un proclama del feldmaresciallo Radetzky del 10 marzo 1849, ma in particolare, in pieno regime di stato d'assedio, trattò casi di rapina e di furto pericoloso (o violento), nonché, specie in funzione di aggravante, di detenzione ed occultamento di armi², arrivando persino, tra il marzo del 1851 ed il febbraio del 1853, ad estendere la propria giurisdizione straordinaria ai medesimi reati

compiuti però anteriormente all'emanazione del suddetto proclama ed occupandosi così di fatto di vicende avvenute finanche un ventennio prima.

A questo riguardo appare sostanzialmente sempre più fondata e corroborata dalle fonti archivistiche (sia 'italiane' che viennesi) la valutazione secondo la quale un governatore generale civile e militare del Regno Lombardo-Veneto dotato di pieni poteri, quale fu Radetzky nel post '48, poco o per nulla ebbe l'esigenza o la necessità di giustificare le proprie scelte presso le autorità centrali, pur rese regolarmente edotte delle stesse, sino alla seconda metà del 1853, quando si assistette appunto ad un vero e proprio allentamento del regime di stato d'assedio.

Sul versante squisitamente operativo, invece, per ciò che concerne la procedura seguita nei giudizi, in assenza di un vero e proprio codice penale militare (che non vide la luce prima del 1855) e in aggiunta alle disposizioni emergenziali del post '48, trovarono principalmente applicazione addirittura legislazioni settecentesche quali la *Constitutio Criminalis Theresiana* del 1768 ed il regolamento penale per gli ufficiali dell'esercito, conosciuto come *Straf-norma* del 1790, ma pure il *Codice Penale Universale Austriaco* del 1803 ed i *Kriegsartikel* del 1808, noti come Articoli o Statuto di Guerra.

Aspetti e problemi

Con i suoi circa 1200 processati, dei quali indicativamente un terzo venne condannato a morte e due terzi a scontare dure pene detentive, la Commissione in Este non conobbe eguali né in altri 'giudizi speciali' (militari o civili), né in epoca pre- o post- '48, né in altre province dell'Impero³.

L'affidamento della regia delle indagini ad un magistrato locale (pur, significativamente, di origini trentino/tirolesi)⁴, un peculiare sistema carcerario, l'assidua opera di alcuni religiosi⁵ all'interno dello stesso e la diffusione della nomea che si cercò di creare attorno a quella istituzione, anche attraverso un'attività itinerante, la capillare distribuzione delle 'notificazioni a stampa delle sentenze' e la

CONSTITUTIO CRIMINALIS
THERESIANA
OUVERO
CONSTITUZIONE
CRIMINALE
DEI SIA SACRA CESAREA SIGLA APOSTOLICA MAESTA
D'UNGHERIA, E BOEMIA &c.
M. THERESA
ARCIDUCHESSA D' AUSTRIA &c.



A VIENNA,
STAMPATO PRESSO GIOVANNI TOMASO MARCHESI DI TRATTINERN,
STAMPATORE E LIBRAIO CESAREO, REGIO.
1769.

CODICE PENALE
UNIVERSALE
AUSTRIACO
COLLE APPLICAZIONI DELLA PIÙ RECENTI FORME GENERALI
PARTE I
DEI DELITTI
Seconda edizione ufficiale

MILANO
DALL'IMP. REGIA STAMPERIA
1815.

2. I frontespizi della prima edizione della *Constitutio Criminalis Theresiana* (1769) e della seconda edizione ufficiale del *Codice Penale Universale Austriaco* del 1803 (1815).

messa in campo di attività assistenziali rivolte per lo più ai figli indigenti ed orfani dei condannati contribuirono a produrre un'eco vastissima⁶.

La genesi della Commissione, poi, al di là della contingenza rappresentata dalle dimensioni di un problema come quello del banditismo, che, a dire il vero, nelle zone della Bassa Padovana e del Polesine si aggravò in seguito alle conseguenze delle vicende rivoluzionarie, andrebbe comunque ricondotta a motivazioni politiche di più ampio respiro connesse alla richiesta di nuove forme di controllo sociale e di gestione del fenomeno della 'marginalità' da parte dei vecchi notabilati (ma anche di quelli emergenti), i quali, in un periodo di importanti mutamenti istituzionali, stavano cercando di ridefinire i propri spazi di potere e le proprie sfere di influenza in un confronto con organismi di governo austriaci che, tradizionalmente, erano di certo adusi più ad assecondare che a dirigere o a

correggere secondo precisi obiettivi le dinamiche che animavano le diverse componenti sociali⁷.

Sarebbe inoltre fuorviante per il Veneto rurale asburgico di metà Ottocento, pur, come visto, a fronte di una rinnovata richiesta di mutate forme di controllo sociale e di gestione del fattore della 'marginalità', sottostimare proprio la perdurante sussistenza di una forte dimensione politica e sociale, ma anche antropologica, comunitaria, che poco risultava avere a che fare con l'interpretazione viziata da riferimenti ideologici di una certa tradizione di studi che ha a lungo parlato di una supposta presa di coscienza di classe da parte di masse contadine 'in movimento' pure per spiegare accadimenti quali appunto quello del banditismo euganeo del post '48⁸.

Per ciò che riguarda poi la tematica della percezione che si ebbe a vari livelli e nelle diverse epoche dell'attività della Commissione, al di là e oltre le molteplici interpretazioni storiografiche, naturalmente influenzate dal periodo in cui vennero formulate (che chiamano in causa, ad esempio, ora la tradizione risorgimentale⁹, ora, come visto, il concetto di nascente lotta di classe, ora quello, probabilmente più calzante, di controllo sociale della marginalità), anche per cercare di superare metodologicamente questa impasse, è utile calarsi in una dimensione della comunità che vada più a fondo rispetto a quella evocata dalle pure e semplici 'unità di misura amministrative' della stessa, come potevano essere allora quelle rappresentate appunto dalle province, dai distretti e, soprattutto, dai comuni. Attraverso l'esame analitico dei nominativi e della provenienza di tutti i processati e dei condannati è possibile individuare i componenti di quelle bande o gruppi di persone che, perfino di fronte agli interrogatori più stringenti e alla incombente eventualità dell'estremo supplizio, hanno sempre continuato a negare le proprie responsabilità, ed è possibile accertare, pure attraverso elementi tratti dai registri parrocchiali e dall'esame topografico e catastale del territorio (mediante mappe e 'sommarioni' del 'Censo provvisorio' e del 'Censo stabile')¹⁰, che spesso tali componenti erano appunto originari non tanto genericamente di una stessa provincia, di uno stesso distretto, o, al limite, di uno stesso paese, ma proprio, più specificamente, di una stessa contrada¹¹.

In c
qui de
e confe
stizia
quella
scisse
alcune

In conclusione, dunque, anche quest'ultimo aspetto della realtà qui descritta risulta senza dubbio di estremo interesse perché rivela e conferma come ancora in pieno Ottocento pure una forma di giustizia punitiva statale particolarmente incisiva ed invasiva, come quella messa in atto dalla Commissione, dati tali fattori, non riuscisse così facilmente a penetrare nell'universo consuetudinario di alcune entità comunitarie rurali venete.

NOTE

¹ Sulla Commissione militare in Este è uscito di recente, per i tipi della Marsilio, un volume monografico da me redatto, frutto di un quinquennio di ricerche, per lo più archivistiche e, nello specifico, processuali: L. Rossetto, *Potere e giustizia nel Veneto di Radetzky. La Commissione militare in Este (1850-1854)*, Venezia, Marsilio, 2019.

² Nonostante posteriori integrazioni e/o modificazioni, considerata l'importanza del proclama del feldmaresciallo Radetzky datato 10 marzo 1849 (proveniente dal Comando dell'Armata d'Italia in Milano), se ne riporta qui di seguito il testo integrale sottolineando le parti più significative per la successiva azione della Commissione d'Este: «Siccome ad onta delle ripetute ammonizioni non cessano le violazioni delle ordinanze che hanno per iscopo la sicurezza dello Stato, dell'Armata e delle singole persone, e siccome dall'altro canto la malizia cerca tutti i modi di eluderle, così al fine di stabilire una ferma norma, ho trovato necessario di nuovamente notificare quali delitti o trasgressioni cadano sotto le Leggi militari in generale, e quelli in particolare, che o per Consiglio di Guerra, o per Giudizio Statario, vengono puniti dalla morte. Tali delitti sono: 1. Alto tradimento; 2. Partecipazione a sommossa o sedizione con armi o senza; 3. Arruolamento illecito, come pure qualunque tentativo di indurre alla diserzione, occultamento o trasporto dei disertori; 4. Spionaggio, tradimento, intelligenza col nemico, come pure diffusione di proclami e scritti rivoluzionari; 5. Indurre individui obbligati al servizio militare a non presentarsi, o trattenerli a forza, e qui in particolare il rilascio di passaporti ad II. RR. sudditi per Venezia od altro territorio occupato dal nemico, senza il permesso dell'Autorità Militare; 6. Rapina e furto pericoloso; 7. Detenzione, occultamento, spedizione di armi o munizioni; 8. Resistenza di fatto od aggressione contro sentinelle, pattuglie od in generale qualunque militare in atto di servizio, quando l'assalitore non fosse già stato immediatamente abbattuto dalla sentinella medesima; 9. Diffusione di cattive notizie della guerra nella mira di sbigottire cittadini e soldati. Tutti i suenunciati delitti vengono dai Tribunali Militari puniti dalla morte, e quelli sotto i numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, nel caso che mancassero i requisiti legali per una condanna a morte, saranno dal Giudizio Statario puniti a più anni di lavori forzati. Saranno inoltre puniti dalle Leggi militari: 10. Qualunque oltraggio verso persone militari; 11. Il rilascio di passaporti in generale senza la vidimazione delle Autorità Militari; 12. Il portare segni rivoluzionari o di partito qualunque; 13. Il cantar canzoni rivoluzionarie; 14. Ogni sorta di pubblica dimostrazione, sia nella strada, sia in altro luogo pubblico; 15. Ogni disobbedienza agli ordini od alle intimazioni di Autorità Militari, sentinelle, pattuglie, etc; 16. Il tener

discors:
nell'ide
canze c
trasgre:
di arres
anche c
Conte F
disponi
vute all
della bu
sezione

³ L'o
sborg,
1848-18
Honour
1991, p
chivisti
un'accu
sioni in
(1850-1

⁴ Si
e, al m
stanza.

⁵ Il j
minore
selice.

⁶ E c
tentass
meno c

⁷ La
e marg
tata co
John D
Veneto
della g
l'imper
Davis,
Highla
1796-1
mento.
selva di

discorsi sovversivi, in quanto essi fossero tali da non poter essere compresi nell'idea dell'alto tradimento o della sommossa e sedizione; 17. Le mancanze d'impiegati civili nell'esecuzione delle mie ordinanze. Tutte queste trasgressioni vengono, a misura dell'importanza delle circostanze, punite di arresto militare da un mese ad un anno, di sospensione d'impiego, ed anche di corrispondente ammenda pecuniaria. Milano, 10 marzo 1849. Conte Radetzky». La copia del proclama appena trascritta, una tra le tante disponibili (con, talora, minime variazioni tra di esse, probabilmente dovute alla traduzione dal tedesco), è stata rinvenuta nel secondo fascicolo della busta 945 dell'anno 1849 del fondo "Tribunale provinciale austriaco, sezione penale" dell'Archivio di Stato di Vicenza (il sottolineato è mio).

³ L'ordine di grandezza delle cifre individuate a suo tempo da Paul Ginsborg, e riportate in *After the Revolution: bandits on the plains of the Po 1848-1854*, in *Society and Politics in the Age of the Risorgimento. Essays in Honour of Denis Mack Smith*, a cura di J.A. Davis e P. Ginsborg, Cambridge, 1991, p. 131, è sostanzialmente confermato e trova riscontro nelle fonti archivistiche veneziane, come aveva già precedentemente messo in luce in un'accurata indagine, volta proprio al riordino del fondo delle 'Commissioni in Este', M.P. Pedani, *Le «Commissioni in Este» ed il loro archivio (1850-1856)*, in "Archivio Veneto", 1986, CXXVII, pp. 71-89.

⁴ Si trattava di Giuseppe Chimelli, originario di Pergine, in Valsugana, e, al momento della istituzione della Commissione, aggiunto (cioè, in sostanza, vicepretore) presso la pretura di Este.

⁵ Il più noto ed attivo fu un frate francescano, Bonaventura da Maser, minore riformato e padre guardiano del convento di San Giacomo a Monselice.

⁶ E quindi l'idea, espressa da una certa storiografia, specie locale, che si tentasse di non dare più di tanta risonanza a tale attività, risulta quantomeno discutibile.

⁷ La tematica del rapporto tra nuove forme di controllo sociale, devianza e marginalità nella penisola italiana del diciannovesimo secolo è stata trattata con taglio innovativo ed originale dalla storiografia statunitense di John Davis e Steven Hughes, e sviscerata ed approfondita per il Lombardo-Veneto, anche appunto per ciò che concerne le implicazioni per il sistema della giustizia penale (così importanti data la struttura istituzionale dell'Impero asburgico), da Claudio Povolo. A questo proposito, si vedano J.A. Davis, *Conflict and Control: Law and Order in 19th Century Italy*, Atlantic Highlands (NJ), 1988; J.A. Davis (a cura di) *Italy in the Nineteenth Century 1796-1900*, Oxford, 2000; S.C. Hughes, *Crime, Disorder and the Risorgimento. The Politics of Policing in Bologna*, Cambridge, 1994; C. Povolo, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento. Saggio di et-*

nografia giudiziaria, Verona, 2006; C. Povolo, Il movente. Il giudice Marchesini e il processo per l'omicidio di Giovanni Rama (1831-1833), Verona, 2011.

⁸ Ovviamente, l'analisi delle tematiche appena evidenziate ne ha conseguentemente sollevate altre che sono risultate strettamente connesse al problema del funzionamento concreto della Commissione e del dispiegarsi della sua attività, che hanno costituito l'oggetto principale della già citata monografia (si rimanda alla nota 1): comprendere chi a livello locale svolgesse l'azione preliminare di 'filtro' dei casi poi al vaglio della Commissione stessa e se l'input iniziale partisse da una *notitia criminis* con conseguente indagine a largo spettro o se invece ci si muovesse esclusivamente in seguito all'arresto dei presunti responsabili. E poiché tale istituzione, pur focalizzando la propria attenzione in primis sui delitti elencati dal proclama del feldmaresciallo Radetzky del 10 marzo 1849, arrivò persino, come visto, tra il marzo del 1851 e di fatto il febbraio del 1853, ad estendere la propria giurisdizione ai medesimi reati compiuti però anteriormente all'emanazione del suddetto proclama, con, in sostanza, un effetto retroattivo, è stato fondamentale capire se anche in simili circostanze per le indagini ci si affidasse per lo più alle rivelazioni di delinquenti di lunga data o se invece si procedesse appositamente su certe tipologie di reato risalenti finanche ad un ventennio prima per cercare di individuare possibili legami con i misfatti del post marzo 1849. Occupandosi poi la Commissione nella stragrande maggioranza dei casi di vicende legate a furti o a rapine, si è dovuto concentrare l'attenzione anche sulle tre componenti che risultano fondamentali nell'analisi dei delitti di questa natura: com'erano strutturate le bande che operavano sul territorio (erano composte da marginali di secondo ordine e/o da malviventi 'di professione', magari pure ex disertori detentori di armi il cui possesso, in regime di stato d'assedio, era assolutamente vietato)? Che tipo di refurtiva accumulavano (preziosi, danaro, generi di prima necessità)? E chi erano le vittime designate (i grandi possidenti o comunque i loro fattori o gastaldi, o invece anche i piccoli proprietari, o gli uni e gli altri)? Per alcuni altri spunti sull'argomento, non approfonditi nel presente contributo, e in ogni caso sempre propedeutici all'elaborazione del volume monografico a riguardo, si veda anche L. Rossetto, *Habsburg Venetia from Status Quo to State of Exception (1815-1854)*, in "Limes Plus", 2015, 3, pp. 74-84.

⁹ Il primo e più significativo affresco dell'attività della Commissione, dipinto in realtà in modo volutamente enfatico dalle parole di un campione della retorica filo-risorgimentale come il patriota piemontese Pier Carlo Boggio (ironia della sorte morto a Lissa nella battaglia navale vinta dalla marina austro-veneta il 20 luglio 1866), si trova nella sua *Storia politico*

militare a
nel 1860
grante di
della guer
201.

¹⁰ Sen
poleonic
punto, c
attivazio

¹¹ Anc
d'Este co
vicenda
scovana
nessun
così riba
in distre
nuta del
centino)
fondo di
Stato di
gravi les
contava
necessit
vari pas
strati be
1803. qu
ciantile
dividui
che da u
lettiva d
sulla va
tratta) c
condizi

militare della guerra dell'indipendenza italiana, iniziata a stampare a Torino nel 1860, quando appunto i territori veneti facevano ancora parte integrante dei domini di Casa d'Austria: P.C. Boggio, *Storia politico-militare della guerra dell'indipendenza italiana (1859-1860)*, I, Torino, 1860, pp. 199-201.

¹⁰ Semplificando, si tratta della documentazione relativa al catasto napoleonico e alla sua ben più complessa evoluzione, quello austriaco appunto, che nelle Province Venete del Regno vide la propria definitiva attivazione tra il 1846 ed il 1851.

¹¹ Anche diversi episodi delittuosi precedenti l'azione della Commissione d'Este confermano questa tendenza. Molto significativa, ad esempio, è una vicenda del 1845 che riguarda sette individui provenienti da Granze di Vescovana (detti 'Baraba', e che, vedremo qui di seguito, solo nel nome, e per nessun altro elemento in comune, richiamano quella rivolta, che fu poi così ribattezzata, svoltasi a Milano nel febbraio del 1853), località proprio in distretto di Este, i quali si recarono a lavorare come braccianti nella tenuta della famiglia patrizia dei Pisani a Lonigo (nel territorio del Basso Vicentino). Il fascicolo del processo che li riguarda è conservato presso il fondo del tribunale provinciale austriaco, sezione penale, dell'Archivio di Stato di Vicenza (busta 716 del 1846, fascicolo 13) e tratta un'accusa di gravi lesioni proprio nei confronti del 'capouomini' della tenuta Pisani (che contava circa 500 persone a pieno regime, ossia nei momenti di maggiore necessità di manodopera per i lavori agricoli) e del suo vice. Al di là dei vari passaggi procedurali e dell'esito giudiziario del caso, gestiti dai magistrati berici in base al dettato del Codice Penale Universale Austriaco del 1803, questo processo descrive bene appunto la situazione del mondo bracciantile locale dell'epoca, contraddistinto più da legami comunitari tra individui provenienti da uno stesso paese, o meglio, da una stessa contrada, che da una pressoché assente, o per lo meno non emergente, coscienza collettiva di classe. La stessa vicenda, poi, invita ancora una volta a riflettere sulla varietà delle tipologie di criminali, di vittime (e pure di refurtiva sottratta) caratterizzante successivamente anche i processi di Este, benché in condizioni politiche generali profondamente mutate.